



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Unità di missione strategica  
affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza**

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

**P** +39 0461 494666

**F** +39 0461 493690

**@** [umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.it](mailto:umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.it)

**@** [umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it](mailto:umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it)

Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

e, p.c. Consorzio dei Comuni trentini

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

Università degli Studi di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

LORO SEDI

P326/2020/1.1-2020-11

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di "Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro". Indicazioni operative.

Si ritiene necessario, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, fornire alcune indicazioni operative sulle modalità di applicazione dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, in materia di riconoscimento dei **costi della sicurezza** derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Si ricorda che l'art. 5 bis del d.p.p. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. "*Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19*" reca le norme regolamentari del citato art. 7 ter.

Inoltre, con deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020, la Giunta provinciale ha assunto disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro ed ha inoltre aggiornato a questo proposito l'elenco prezzi provinciale.

Si evidenzia che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020), ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al **15 ottobre 2020** (con possibile ulteriore proroga al 31 gennaio 2021), lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Si ricorda infine che la normativa sopracitata e la deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 2020 si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

\*\*\*

Quesito: E' stato chiesto di precisare le modalità di riconoscimento ai subappaltatori degli oneri della sicurezza derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Al riguardo si espone quanto segue.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020, prevede che, "*con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto e a tal fine stabilisce di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali*". Per oneri aziendali per la sicurezza si intendono i costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico, detti anche oneri propri o costi aziendali necessari per la risoluzione dei

rischi specifici propri dell'appaltatore. Detti oneri aziendali per la sicurezza sono contenuti nella quota parte delle spese generali e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'Allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008.

In ragione di quanto sopra, si è del parere che gli oneri aziendali per la sicurezza vanno corrisposti anche ai subappaltatori nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020, salvo diversa determinazione stabilita espressamente tra appaltatore e subappaltatore nel contratto di subappalto. Detto riconoscimento va effettuato nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore per la quota di prestazioni /lavorazioni effettivamente rese da ciascuno.

Quesito: E' stato chiesto di precisare se è necessario il riconoscimento di uno specifico compenso al CSE per l'adeguamento del PSC di un lavoro pubblico, relativamente alla stima degli oneri della sicurezza derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Al riguardo si espone quanto segue.

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) del d.lgs. n. 81 del 2008. Ai sensi del comma 1 dell'art. 92 citato, il CSE durante la realizzazione dell'opera è obbligato ad assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori stessi. L'adeguamento del PSC alle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, determina dei costi aggiuntivi che sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei contratti di appalto, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Questi costi sono riconosciuti attraverso una variante contrattuale, sulla base della quale dovrà essere aggiornata anche la parcella del CSE.

Tale rideterminazione del corrispettivo del CSE assorbe anche la remunerazione della prestazione relativa all'adeguamento del PSC, che, come detto, rientra fra i compiti del CSE stesso, stabiliti dalla legge.

Dunque, per la prestazione di adeguamento del PSC a seguito dell'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sono riconoscibili specifici e ulteriori compensi al CSE.

Resta fermo il riconoscimento al CSE degli oneri aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali di contratto, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 2020.

Quesito: E' stato chiesto di precisare le modalità di riconoscimento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori.

Al riguardo si espone quanto segue.

Il d.p.p. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg "Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19" stabilisce che all'art. 5 bis che *"per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle*

*predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.”*

La deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 2020, stabilisce che *con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:*

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;*
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;*
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.*

Nei casi in cui uno stesso cantiere presenti lavorazioni concernenti sia infrastrutture che lavori edili di altra natura, per individuare la percentuale da applicare per il riconoscimento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, con riferimento ai contratti di appalto di lavori ed ai relativi contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo la deliberazione giuntale citata, si considera la categoria prevalente del contratto, che caratterizza l'intervento da realizzare.

Quesito: E' stato chiesto di precisare se, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 726 del 29.05.2020, per il calcolo degli oneri della lettera s) dell'allegato A della medesima deliberazione, è sufficiente aggiungere il 2% (o 3% o 4% a seconda dei casi), all'importo da liquidare (esclusi oneri di sicurezza) o è necessario fare calcoli differenti.

Al riguardo si espone quanto segue.

La delibera della Giunta provinciale n. 726 del 2020 stabilisce che dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori e nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, si riconosce, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

Premesso che le disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, richiamate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 sono recate dall'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020, introdotto dall'art. 1 del d.p.p. 11 giugno 2020, n. 5-18/Leg.(entrato in vigore il 16 giugno 2020), l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali si calcola applicando la percentuale prevista direttamente all'importo da liquidare del singolo SAL al netto degli oneri per la sicurezza, secondo la seguente formula matematica:

$Qle * P\%$

dove:

Qle indica l'importo riferito al singolo avanzamento dei lavori (al netto della sicurezza) rilevato contabilmente, per lavorazioni eseguite successivamente alla data del 14 marzo 2020 fino alla data di cessazione dell'emergenza deliberata a livello nazionale;

P indica i punti percentuali indicati nella delibera 726/2020.

Quesito: E' stato chiesto di precisare se è possibile dare applicazione alla lettera g) dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020, pur in mancanza del DUVRI.

Al riguardo si espone quanto segue.

La lettera g) dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 stabilisce che *"i costi diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; sono esclusi dal riconoscimento dei costi diretti le forniture dove non è previsto il DUVRI, i servizi che non si svolgono in ambienti dove è possibile l'interferenza con gli utenti del servizio stesso e i servizi tecnici di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, che rimangono quindi a carico degli operatori economici"*.

In base alle previste esclusioni, gli oneri diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro vanno riconosciuti all'appaltatore del servizio se esiste interferenza tra chi presta il servizio (personale dell'appaltatore) e gli utenti del servizio stesso; in questo caso è necessario anche redigere il DUVRI.

Laddove il servizio si svolga in ambienti dove non sussiste interferenza fra dipendenti dell'appaltatore e utenti del servizio, non è necessario redigere il DUVRI e non è previsto il riconoscimento all'appaltatore dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Quesito:

Si chiede di chiarire quanto disposto con delibera della Giunta provinciale 29.05.2020 n. 726 in relazione alla dichiarazione da sottoscrivere da parte dell'appaltatore per il pagamento dei maggiori oneri sostenuti causa COVID, con particolare riferimento a quanto disposto alle lett. o) e v) dell'allegato A) della delibera citata. Per fornire agli operatori economici interessati le corrette informazioni anche in considerazione delle conseguenze connesse al rilascio di dichiarazioni non veritiere, si chiede: se sia corretto che l'appaltatore dichiari esclusivamente, come risulta dal tenore letterale della lett. v), di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi esclusivamente allo specifico contratto (sebbene risultino difficilmente ipotizzabili), escludendo in tal modo contributi, agevolazioni e sovvenzioni finalizzati in termini generali a sostenere le imprese per i maggiori costi connessi all'emergenza, con benefici riflessi indirettamente anche sullo specifico contratto (es.: differimento termini di pagamento, agevolazioni per acquisti/spese, cassa integrazione dipendenti, contributi di vario genere...).

Al riguardo si espone quanto segue.

La citata lett.v) dell'allegato alla delibera della Giunta provinciale n. 726 del 2020 recita: *"in fase di erogazione di eventuali aumenti delle spese generali dovute al COVID-19, come condizione di pagamento, è richiesta l'attestazione da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19"*.

La finalità della previsione è di evitare "doppi pagamenti" all'appaltatore per una medesima voce di spesa, a carico della spesa pubblica.

In tal senso, per "sovvenzioni pubbliche" si possono intendere quelle soggette alla disciplina della trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ricomprendo ogni vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse, purché tali sovvenzioni siano relative ai maggiori oneri patiti in occasione dello specifico contratto per il quale è chiesta l'attestazione, in conseguenza della pandemia da COVID-19.

\*\*\*

- Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla piattaforma "L'Esperto risponde" disponibile al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp>. I quesiti devono pervenire esclusivamente da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono contenute nella circolare prot. n. 364353 dd. 25/06/2020.

La circolare è stata redatta a cura della Provincia autonoma di Trento.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**- dott. Luca Comper -**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).